

Causa C-480/19**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di deposito:**

24 giugno 2019

Giudice del rinvio:

Korkein hallinto-oikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio:

19 giugno 2019

Ricorrente:

E

DECISIONE INTERLOCUTORIA DEL KORKEIN HALLINTO-OIKEUS (Corte amministrativa suprema, Finlandia)Data dell'ordinanza
19 giugno 2019
(omissis)**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»)

Ricorrente

E

Decisione impugnata

Keskusverolautakunta (Commissione di ricorso in materia fiscale, Finlandia) 10 novembre 2017 n. 58/2017

Oggetto del procedimento

1. Ai sensi del Laki Verohallinnosta 503/2010 (legge sull'amministrazione tributaria n. 503/2010) e del Laki verotusmenettelystä 1558/1995 (legge sulla procedura fiscale n. 1558/1995), la Keskusverolautakunta può adottare, su richiesta di un contribuente, decisioni preliminari vincolanti in materia tributaria. Nella domanda di decisione preliminare, il richiedente deve fornire le informazioni necessarie ai fini della pronuncia sulla questione.

2. Una decisione preliminare definitiva della Keskusverolautakunta deve essere osservata, su richiesta del richiedente, come vincolante ai fini dell'imposizione per la quale è stata emessa. Una delibera della Keskusverolautakunta con cui viene emessa una decisione preliminare può essere impugnata con ricorso dinanzi al Korkein hallinto-oikeus. Possono proporre ricorso il richiedente e il Veronsaajien oikeudenvälvontayksikkö (ente per la tutela dei diritti dei percettori d'imposta, Finlandia), cui deve essere concessa l'opportunità di replicare al ricorso del richiedente.
3. Nell'ambito del procedimento pendente E ha chiesto alla Keskusverolautakunta di emettere una decisione preliminare, come illustrato in prosieguo. E ha poi impugnato la decisione preliminare della suddetta commissione mediante ricorso dinanzi al Korkein hallinto-oikeus.
4. La causa verte sull'interpretazione degli articoli 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). [Or. 2]

Domanda di decisione preliminare dinanzi alla Keskusverolautakunta e relativa delibera

Sulla domanda di decisione preliminare presentata dinanzi alla Keskusverolautakunta

5. E è una persona fisica integralmente soggetta ad imposta in Finlandia che ha investito nel comparto S di un fondo SICAV lussemburghese. Gli investimenti di E riguardavano la classe di azioni D del comparto S, ovvero azioni cosiddette con dividendo, per le quali i rendimenti maturati sono distribuiti annualmente agli investitori.
6. Il fondo SICAV è un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari soggetto al controllo dell'autorità di vigilanza finanziaria lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier) e conforme alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (in prosieguo: la «direttiva sui fondi di investimento»). Per «organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari» s'intende, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del Sijoitusrahastolaki (legge sui fondi di investimento) un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione in un paese del SEE diverso dalla Finlandia e la cui attività ha per oggetto investimenti collettivi (in pratica fondi di investimento) e sulla base delle disposizioni legislative del paese in cui ha sede soddisfa i requisiti della direttiva sui fondi di investimento.
7. Il fondo SICAV, conformemente alla sua forma giuridica, è una SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable), ossia un fondo di investimento sotto forma di società a capitale variabile. Il fondo SICAV esercita un'attività di fondo di investimento in conformità della direttiva sui fondi di investimento. Ai sensi della

direttiva un fondo di tale tipo può avere forma contrattuale (fondo di investimento gestito da una società di gestione), di trust («unit trust») o forma statutaria (società di investimento). Le norme della direttiva coincidono pienamente per quanto riguarda le diverse forme dei fondi.

8. Di conseguenza un fondo SICAV esercita la stessa attività di fondo di investimento dei fondi di investimento OICVM finlandesi. Analogamente, l'attività esercitata da un fondo SICAV, nonostante la sua forma societaria, è la stessa dei fondi di investimento FCP (Fonds Commun de Placement) lussemburghesi aventi forma contrattuale. Tuttavia, l'attività esercitata da un fondo SICAV si distingue da quella esercitata da società per azioni finlandesi e lussemburghesi.
9. Un fondo SICAV è un fondo di investimento aperto (open-end investment fund) le cui quote sono offerte al pubblico per la sottoscrizione e per il quale il numero di quote dipende dalle sottoscrizioni e dai rimborsi effettuati. Un fondo SICAV non è quindi destinato solo ad investitori già designati a priori, bensì ciascuno può sottoscrivere liberamente le sue quote. Il fondo SICAV è tenuto [Or. 3] ad effettuare sottoscrizioni e rimborsi su richiesta di un investitore. Esso comprende quote con dividendi, per le quali i rendimenti maturati sono distribuiti semestralmente o annualmente, e quote a capitalizzazione, per le quali durante il periodo di investimento nel fondo non vengono distribuiti dividendi e i rendimenti conseguiti vanno invece a sommarsi al capitale del fondo. L'incremento di valore delle quote a capitalizzazione va a beneficio dell'investitore al momento del rimborso delle quote, in quanto il fondo SICAV è tenuto a rimborsare le quote a un prezzo basato sul valore patrimoniale netto (NAV) della classe interessata.
10. La gestione del fondo SICAV è organizzata come per il fondo di investimento finlandese. Il fondo SICAV ha incorporato la gestione del fondo in una società di investimenti C.S.A. distinta, che in base alla sua forma giuridica è una società per azioni lussemburghese (Société Anonyme). Così come i fondi di investimento finlandesi, anche il fondo SICAV deve avere, ai sensi delle disposizioni giuridiche in materia di OICVM, un depositario indipendente. Il depositario del fondo SICAV è la B.S.A., anch'essa una società per azioni di diritto lussemburghese. Tra i compiti della B.S.A. rientra la custodia delle risorse, la vigilanza sull'operatività e il controllo del cash-flow del fondo SICAV. In tal senso la sua attività corrisponde a quella dei depositari finlandesi.
11. Il fondo SICAV è un fondo a ombrello comprendente comparti propri, che in un certo senso sono fondi separati all'interno del fondo SICAV. La struttura a ombrello offre agli investitori diverse alternative di investimento con profilo di rischio differenziato. I comparti non hanno una personalità giuridica propria e non sono soggetti ad imposta, ma sono dotati unicamente di un patrimonio autonomo. La suddivisione in comparti presuppone l'attribuzione delle risorse a categorie di azioni diverse all'interno del fondo SICAV. Ciascun comparto può prevedere una o più classi che danno diritto ad acquisire la proprietà nel comparto interessato. Ciascun comparto segue una propria politica di investimento, che stabilisce per

esempio a quali strumenti di investimento, a quale settore o area geografica fanno riferimento gli investimenti del comparto. Per ciascuna classe viene calcolato separatamente un NAV che determina il valore della classe interessata. La distribuzione dei rendimenti per una quota con dividendi diminuisce il NAV della classe interessata.

12. Il fondo SICAV è dotato di personalità giuridica propria ed è soggetto a tassazione in Lussemburgo, dove però è esente da imposta sul reddito. In linea di principio il fondo SICAV è tenuto, comunque, a versare in Lussemburgo su base annua una cosiddetta tassa di sottoscrizione (subscription tax) legata all'ammontare del NAV. Per il fondo SICAV l'aliquota di tale tassa è pari in linea di massima allo 0,05 per cento, ma per diverse categorie/classi può anche essere dello 0,01 per cento e talune categorie/classi potrebbero anche essere totalmente esenti dalla tassa di sottoscrizione.
13. Il comparto S è un comparto del fondo SICAV. Poiché il comparto S non è dotato di personalità giuridica propria né è soggetto ad imposta, a norma delle disposizioni legislative lussemburghesi il suo patrimonio [Or. 4] appartiene al fondo SICAV, ovvero gli appartengono gli investimenti che il fondo SICAV è tenuto ad amministrare nel solo interesse degli investitori del comparto S. Come illustrato in precedenza, il fondo SICAV ha scorporato la gestione del fondo e quindi anche degli investimenti in una società di investimenti separata. Nella pratica la situazione al riguardo corrisponde pienamente al patrimonio del fondo di investimento finlandese. Formalmente, sotto il profilo giuridico, gli investimenti del fondo appartengono ai titolari delle quote del fondo di investimento finlandese; di fatto però essi non esercitano il loro potere di disporre del patrimonio dello stesso, bensì è una società di investimenti a gestire per gli investitori gli investimenti del fondo.
14. La classe D del comparto S riguarda quote con dividendo, per le quali i rendimenti maturati sono distribuiti annualmente agli investitori. La distribuzione su base annua dei rendimenti è stabilita a priori per la classe interessata e pertanto in sede di assemblea dei titolari di quote del fondo non vengono adottate decisioni specifiche in materia di distribuzione o meno dei rendimenti. Tale distribuzione del rendimento annuale potrebbe venir meno solo nell'ipotesi in cui facesse scendere il NAV del fondo SICAV al di sotto di EUR 1 250 000.
15. La distribuzione dei rendimenti del fondo SICAV è basata sui fondamenti per la distribuzione dei rendimenti in conformità del prospetto del fondo. Tali fondamenti sono stabiliti a priori in relazione al fondo SICAV e ad un fondo di investimenti finlandese, pertanto una distribuzione dei rendimenti non necessita di delibera da parte dell'assemblea dei titolari di quote del fondo. Per contro, la distribuzione dei dividendi di una società per azioni finlandese richiede una delibera e l'esercizio di un potere discrezionale da parte dell'assemblea generale. La distribuzione dei rendimenti del fondo SICAV non potrebbe essere considerata ai fini fiscali un pagamento di dividendi ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 3, del

Tuloverolaki (legge sulle imposte sul reddito), bensì deve essere classificata come distribuzione di rendimenti di un fondo di investimenti.

16. L'applicazione dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki ai rendimenti distribuiti da un fondo SICAV comporterebbe una tassazione più elevata di quella che E sopporterebbe se avesse attivato l'investimento attraverso un fondo di investimenti finlandese, dato che la distribuzione di rendimenti di un fondo finlandese viene tassata come redditi da capitale ai sensi dell'articolo 32 del Tuloverolaki. La tassazione più elevata della distribuzione di rendimenti di un fondo SICAV comparata con quella di un fondo di investimenti finlandese violerebbe la libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 TFUE, in quanto il fondo SICAV e il fondo di investimenti finlandese esercitano la stessa attività di fondo di investimenti ai sensi della direttiva sui fondi di investimento.

La questione sottoposta nella domanda di decisione preliminare

17. Se la distribuzione dei rendimenti di un fondo SICAV lussemburghese rientri, ai fini della tassazione di E da effettuarsi in Finlandia, nella tassazione dei redditi da capitale ai sensi dell'articolo 32 del Tuloverolaki o in quella dei redditi da lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki. **[Or. 5]**

Decisione preliminare della Keskusverolautakunta del 10 novembre 2017 per gli esercizi fiscali 2017 e 2018

18. La Keskusverolautakunta, nella decisione preliminare emanata nei confronti di E, ha stabilito che i rendimenti distribuiti in Finlandia dal fondo SICAV lussemburghese devono essere considerati dividendi e che tali redditi rientrano, ai fini della tassazione di E da effettuarsi in Finlandia, nella tassazione dei redditi da lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki.
19. La Keskusverolautakunta ha fatto riferimento, nella sua decisione, alle previsioni degli articoli 3, punto 4, e 33c del Tuloverolaki, nonché agli articoli 63 e 65 TFUE.
20. In detta decisione la Keskusverolautakunta ha accertato che la citata legge sulle imposte sul reddito non contiene alcuna definizione di fondo di investimento. Nella giurisprudenza si sostiene la tesi secondo cui, ai fini della decisione sulla tassazione da effettuarsi in Finlandia dei redditi di un soggetto straniero, rivestirebbe un'importanza fondamentale che si tenga conto delle caratteristiche giuridiche e funzionali del soggetto con riferimento a corrispondenti soggetti finlandesi. Il SICAV di cui trattasi presenta, sulla base di caratteristiche funzionali, i tratti di un fondo di investimento finlandese. Le sue operazioni riguarderebbero però investimenti collettivi e si possono trovare caratteristiche funzionali generali corrispondenti per esempio negli investimenti collettivi sotto forma di società per azioni.
21. Poiché la Keskusverolautakunta ha tenuto conto della giurisprudenza ed è partita dal presupposto che la direttiva sui fondi di investimento non può incidere in

alcun modo sulla tassazione, essa ha ritenuto che il SICAV, in particolare in conseguenza della sua forma giuridica, sia piuttosto oggettivamente equiparabile a un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari sotto forma di società per azioni finlandese. Inoltre tale commissione era del parere che il SICAV straniero non riceva, rispetto a soggetti nazionali, un trattamento diverso in quanto esso (o più propriamente il rendimento da esso distribuito) viene tassato allo stesso modo di un organismo finlandese d'investimento collettivo in valori mobiliari sotto forma di società per azioni finlandese (o più propriamente il rendimento distribuito da un organismo finlandese d'investimento collettivo in valori mobiliari sotto forma di società per azioni finlandese).

Sintesi delle principali osservazioni delle parti

22. Con il ricorso proposto dinanzi al Korkein hallinto-oikeus, E chiede di annullare la decisione preliminare adottata dalla Keskusverolautakunta e di dichiarare in una nuova decisione preliminare che la distribuzione dei rendimenti del fondo SICAV va considerata, ai fini della tassazione da effettuarsi in Finlandia, come redditi da capitale di E ai sensi dell'articolo 32 del Tuloverolaki, e non rientra nella tassazione dei redditi da lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki.
23. A titolo di motivazione E ha osservato che, nella misura in cui occorre verificare ai fini dell'imposizione l'analogia di un fondo straniero con i fondi di investimento finlandesi, la conformità con la direttiva sui fondi di investimento sarebbe incontestabile ed [oggettiva] espressione della similitudine dei fondi (a prescindere dal fatto [Or. 6] che la direttiva sui fondi di investimento non armonizzerebbe il regime di tassazione). La direttiva prevedrebbe restrizioni in relazione all'attività esercitata e alla struttura di capitale dei fondi, per cui i fondi OICVM non potrebbero essere equiparati ai fini della tassazione a fondi diversi da quelli che operano secondo forme di attività previste dalla direttiva sui fondi di investimento. La giurisprudenza nazionale pubblicata in materia di fondi sotto forma societaria avrebbe riguardato fondi diversi da quelli OICVM.
24. E ha espresso il parere secondo cui la distribuzione del rendimento di un fondo SICAV non potrebbe essere considerata, ai fini della tassazione, un pagamento di dividendi ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki, bensì dovrebbe essere vista come distribuzione del rendimento (come quota di profitto) di un fondo di investimento, in quanto essa presenterebbe le caratteristiche tipiche della distribuzione del rendimento dei fondi di investimento e corrisponderebbe alla distribuzione del rendimento di un fondo di investimento finlandese.
25. Inoltre E ritiene che una tassazione per l'intero ammontare dei rendimenti distribuiti del fondo SICAV quali redditi di E derivanti da attività lavorativa subordinata sulla base dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki comporterebbe una tassazione più elevata rispetto alla tassazione dei rendimenti distribuiti da un fondo di investimento finlandese come redditi da capitale ai sensi

dell'articolo 32 della summenzionata legge. Pertanto una tassazione ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki configurerebbe una violazione della libera circolazione dei capitali di cui all'articolo 63 TFUE.

26. Il Veronsaajien oikeudenvälvontayksikkö ha rilevato dinanzi al Korkein hallinto-oikeus che il fondo SICAV lussemburghese, in base alle sue caratteristiche funzionali, presenterebbe i tratti di un fondo di investimento finlandese. L'attività del fondo SICAV riguarderebbe la costituzione di fondi comuni e si troverebbero tratti funzionali comuni corrispondenti per esempio nella costituzione di fondi comuni sotto forma di società per azioni o società in accomandita. Il fondo SICAV, nonostante le sue caratteristiche in parte tipiche dei fondi di investimento, dovrebbe piuttosto essere considerato equivalente a una società per azioni finlandese che esercita attività di investimento.
27. Il Veronsaajien oikeudenvälvontayksikkö ha espresso il parere secondo cui, nella situazione descritta nella domanda di decisione preliminare, i redditi provenienti da dividendi distribuiti da un fondo SICAV lussemburghese conforme alla direttiva sui fondi di investimento dovrebbero essere considerati dividendi anche in caso di tassazione da effettuarsi in Finlandia, laddove gli importi percepiti come dividendi dovrebbero essere considerati ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki redditi da lavoro subordinato integralmente imponibili.

Disposizioni nazionali

28. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, nel capo 1 del Sijoitusrahastolaki 48/1999 (legge sui fondi di investimento n. 48/1999, abrogato dal nuovo Sijoitusrahastolaki 213/2019 (legge sui fondi di investimento n. 213/1999), costituisce attività di fondo di investimento ai sensi di tale legge la raccolta che deve avvenire tra il pubblico di fondi destinati a investimenti collettivi e l'investimento di tali risorse in strumenti finanziari o immobili e valori mobiliari o altri oggetti di investimento, nonché la gestione di fondi di investimento e fondi speciali e la commercializzazione di quote di un fondo. **[Or. 7]**
29. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, nel capo 1 del Sijoitusrahastolaki 48/1999, abrogato dal nuovo Sijoitusrahastolaki 213/2019, sono fondi di investimento ai sensi di tale legge i fondi raccolti nell'attività di fondo di investimento e investiti secondo le regole stabilite in Finlandia ai sensi del capo 11, nonché gli obblighi derivanti.
30. Ai sensi dell'articolo 3, punto 4, del Tuloverolaki 1736/2009 (legge sulle imposte sul reddito nella versione della legge modificativa n. 1736/2009) sono organismi ai sensi di tale legge le società per azioni, le cooperative, le casse di risparmio, i fondi di investimento, le università, le società di assicurazione a forma mutualistica, i depositi di stoccaggio di cereali, le associazioni senza scopo di lucro o le associazioni economiche, le fondazioni e gli enti.

31. Ai sensi dell'articolo 32 del Tuloverolaki nella versione della legge modificativa n. 716/2004, costituiscono redditi da capitale imponibili secondo quanto previsto dalle disposizioni più dettagliate riportate di seguito i rendimenti patrimoniali, le plusvalenze patrimoniali e altri redditi analoghi da cui si possa dedurre la natura patrimoniale del loro conseguimento. Sono redditi da capitale inter alia gli interessi, i dividendi ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli da 33a a 33d, i redditi locativi, le quote di utili, i rendimenti da assicurazioni sulla vita, i redditi da capitale del settore agroforestale, i redditi derivanti da sostanze organiche del terreno e le plusvalenze. Sono redditi da capitale anche la quota del reddito da capitale dei redditi di impresa distribuiti, la quota di reddito del socio di un consorzio e i proventi derivanti dall'allevamento di renne.
32. Ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 1, del Tuloverolaki, nella versione della legge modificativa n. 530/2016, i dividendi distribuiti da un organismo straniero costituiscono redditi imponibili ai sensi degli articoli 33a e 33b di tale legge, se tale organismo è una società ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, nella versione delle direttive 2013/13/UE del Consiglio e 2014/86/UE del Consiglio.
33. Ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 2, del Tuloverolaki, nella versione della legge modificativa n. 1237/2013, i dividendi distribuiti da organismi stranieri diversi da quelli menzionati al paragrafo 1 costituiscono redditi imponibili ai sensi delle previsioni degli articoli 33a e 33b di detta legge, se tale organismo è tenuto, senza possibilità di opzioni ed esenzioni, a versare sul reddito da cui sono distribuiti dividendi almeno il 10% di imposte e:
- 1) l'organismo ai sensi della legislazione tributaria di uno Stato facente parte dello Spazio economico europeo ha sede in tale Stato ed esso non ha sede in uno Stato al di fuori dello Spazio economico europeo in base a una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione; oppure
 - 2) tra lo Stato in cui ha sede l'organismo e la Finlandia è in vigore, nell'esercizio fiscale in questione, una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione che si applica ai dividendi distribuiti da tale organismo. **[Or. 8]**
34. Ai sensi dell'articolo 33c, paragrafo 3, del Tuloverolaki, nella versione della legge modificativa n. 1237/2013, i dividendi distribuiti da persone giuridiche straniere diverse da quelle menzionate ai paragrafi 1 e 2 costituiscono redditi integralmente imponibili da lavoro subordinato.

Disposizioni rilevanti di diritto dell'Unione e giurisprudenza UE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

35. Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE, nell'ambito delle disposizioni previste da tale capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.
36. Ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, le disposizioni dell'articolo 63 non pregiudicano il diritto degli Stati membri (...) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.
37. L'articolo 65, paragrafo 3, stabilisce che le disposizioni nazionali menzionate al paragrafo 1 del medesimo articolo non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 63.

Giurisprudenza della Corte

38. La sentenza della Corte nella causa C-632/13, *Hirvonen*, verteva sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione ai sensi dell'articolo 21 TFUE. Il giudice del rinvio ha sottoposto una questione pregiudiziale per chiarire se l'articolo 45 TFUE osti a disposizioni nella normativa di uno Stato membro che comportano che una persona residente in un altro Stato membro – che percepisce integralmente o quasi integralmente il suo reddito nel primo Stato membro – possa scegliere tra due forme completamente diverse di tassazione, in particolare l'imposizione alla fonte con un'aliquota fiscale inferiore, ma senza diritto agli sgravi fiscali applicabili nel sistema ordinario di tassazione del reddito, oppure l'imposizione secondo quest'ultimo sistema, con il godimento di tali sgravi.
39. Al punto 28 della citata sentenza la Corte ha dichiarato che a tale riguardo occorre ricordare che, anche se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell'Unione (v., segnatamente, sentenza *Gielen*, C-440/08, EU:C:2010:148, punto 36 e giurisprudenza citata). **[Or. 9]**
40. Al punto 29 della sentenza la Corte ha inoltre ricordato che le norme relative alla parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, basandosi su altri criteri di distinzione, pervenga al medesimo risultato (v., segnatamente, sentenza *Gielen*, C-440/08, EU:C:2010:148, punto 37 e giurisprudenza citata).
41. La Corte ha precisato, al punto 30 della sentenza, che secondo costante giurisprudenza una discriminazione può consistere solo nell'applicazione di norme diverse a situazioni analoghe oppure nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse (v., in particolare, sentenze *Schumacker*, C-279/93, EU:C:1995:31, punto 30, e *Gschwind*, C-391/97, EU:C:1999:409, punto 21).

42. La sentenza della Corte nella causa C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha verteva sulla libertà di stabilimento fondata sull'articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE). La questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio era volta a chiarire se gli articoli 43 e 48 CE nonché 56 e 58 CE vadano interpretati nel senso che, ai fini dell'attuazione delle libertà fondamentali da essi garantite, una società per azioni o un fondo d'investimento di diritto finlandese e una società di tipo SICAV di diritto lussemburghese debbano considerarsi comparabili nonostante il fatto che il diritto finlandese non contempli una forma di società del tutto corrispondente alla società di tipo SICAV allorché si ponga in pari tempo attenzione alla circostanza che una società di tipo SICAV, la quale è una società di diritto lussemburghese, non è menzionata nell'elenco delle società di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 90/435/CEE rispetto alla quale è adattata la normativa finlandese sulla ritenuta alla fonte applicabile nel caso di specie, nonché l'ulteriore circostanza che una società di tipo SICAV è esente dall'imposta sul reddito ai sensi della normativa tributaria lussemburghese. Se, dati tali elementi, sia contrario ai menzionati articoli del Trattato il fatto che una società SICAV stabilita in Lussemburgo non sia, quale percettore di dividendi, esente in Finlandia dal prelievo della ritenuta alla fonte sui dividendi.
43. Al punto 50 della citata sentenza la Corte ha stabilito che in primo luogo la circostanza che non esista, in diritto finlandese, un tipo di società con una forma giuridica identica a quella di una SICAV di diritto lussemburghese non può, di per sé, giustificare un trattamento differenziato, dal momento che, non essendo il diritto societario degli Stati membri interamente armonizzato a livello comunitario, ciò priverebbe la libertà di stabilimento di ogni effetto utile. **[Or. 10]**
44. Al punto 55 della sentenza la Corte ha rilevato che, dati gli elementi a disposizione, le differenze esistenti tra una SICAV di diritto lussemburghese e una società per azioni di diritto finlandese, invocate dai governi finlandese e italiano, non sono sufficienti a determinare una distinzione oggettiva rispetto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi percepiti. Di conseguenza, non occorre più esaminare in quale misura le differenze tra una SICAV di diritto lussemburghese e un fondo d'investimento finlandese, dedotte da tali governi, siano pertinenti per determinare una siffatta disparità di situazione oggettiva.
45. Ne consegue, così la Corte al punto 56 della sentenza, che la disparità di trattamento tra le SICAV non residenti e le società per azioni residenti rispetto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte sui dividendi ad esse distribuiti dalle società residenti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento vietata, in linea di principio, dagli articoli 43 CE e 48 CE.

(omissis) Necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale

47. Il Korkein hallinto-oikeus deve pronunciarsi sulla questione se i rendimenti distribuiti ad E da un fondo SICAV che opera ai sensi della direttiva sui fondi di investimento costituiscano, in base alla normativa finlandese in materia di imposte

sul reddito, proventi derivanti da attività lavorativa subordinata o redditi da capitale.

48. La direttiva in materia di fondi di investimento è stata recepita in Finlandia con il Sijoitusrahastolaki 48/1999, abrogato dal nuovo Sijoitusrahastolaki 213/2019. In Finlandia la forma di attività di un fondo di investimento è quella contrattuale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, mentre il fondo SICAV ha forma statutaria ai sensi dello stesso paragrafo di tale articolo.
49. La decisione adottata dalla Keskusverolautakunta comporta che i redditi che una persona fisica residente in Finlandia percepisce da un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari costituito in forma statutaria ai sensi della direttiva sui fondi di investimento 2009/65/CE è interamente imponibile sulla base del Tuloverolaki come reddito da attività lavorativa subordinata. L'aliquota di imposta per i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata può essere superiore al 50 per cento.
50. I redditi che una persona fisica residente in Finlandia percepisce da un fondo di investimento costituito in base a disposizioni contrattuali sono interamente tassati in Finlandia sulla base del Tuloverolaki come redditi da capitale. L'aliquota di imposta per i redditi da capitale è pari al 30 per cento. Qualora l'importo dei redditi da capitale di un contribuente da assoggettare ad imposta superi EUR 30 000, l'aliquota dell'imposta sul reddito applicata ai redditi da capitale è pari al 34 per cento. **[Or. 11]**
51. Al fine di stabilire l'imposta sul reddito da applicare ai redditi di E in discussione soggetti a tassazione in Finlandia occorre anzitutto stabilire nel merito a quale organismo finlandese che distribuisce rendimenti sia equiparabile un fondo SICAV. In tal senso al Korkein hallinto-oikeus si pone la questione se un'interpretazione nazionale che porta al risultato descritto in quanto la forma giuridica di un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari che ha sede in un altro Stato membro non corrisponde alla struttura giuridica del fondo di investimento nazionale sia contraria agli articoli 63 e 65 TFUE.
52. Ai fini del procedimento necessita inoltre di interpretazione la questione se ad organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari costituiti in conformità della direttiva sui fondi di investimento e aventi una forma diversa debba essere riservato lo stesso trattamento in sede di tassazione degli investimenti dei loro investitori. Ai sensi del considerando 83 della direttiva sui fondi di investimento, la direttiva stessa non dovrebbe influire sulle norme nazionali in materia fiscale, inclusi gli accordi che gli Stati membri possono applicare per garantire la conformità a tali norme sul loro territorio. Secondo il parere del Korkein hallinto-oikeus, la Corte nella sua giurisprudenza non si è pronunciata espressamente sugli effetti che la suddetta direttiva ha sulla tassazione.
53. Il Korkein hallinto-oikeus non è a conoscenza di alcuna pronuncia pregiudiziale della Corte sull'interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE in riferimento alla

questione precedentemente descritta. Inoltre, in Finlandia entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 una normativa – che non si applicherà al procedimento in esame – in base alla quale esclusivamente i fondi di investimento esteri aperti costituiti in forma contrattuale saranno equiparabili ai fini della tassazione a un fondo di investimento finlandese. Poiché ai fini dell'adozione di una decisione nell'ambito del procedimento principale occorre un'interpretazione delle disposizioni citate di diritto dell'Unione, si sottopone una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte.

54. (omissis)

Decisione interlocutoria del Korkein hallinto-oikeus diretta a proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea

55. (omissis) [Or. 12]

Questione pregiudiziale

1) Se gli articoli 63 e 65 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano a un'interpretazione nazionale secondo cui i redditi che percepisce una persona fisica residente in Finlandia da un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari avente sede in un altro Stato membro, costituito in forma statutaria ai sensi della direttiva sui fondi di investimento 2009/65/CE (fondo OICVM sotto forma di società di investimento) non sono equiparati, ai fini della tassazione, ai redditi che tale persona percepisce da un fondo di investimenti finlandese costituito in forma contrattuale ai sensi della medesima direttiva (fondo OICVM in forma contrattuale) in quanto la forma giuridica del fondo OICVM avente sede nell'altro Stato membro non corrisponde alla struttura giuridica del fondo di investimento nazionale.

(omissis) [Or. 13] (omissis)